

Del 10 al 25.6.70

Spedito alla Commissione Provinciale di Controllo

il 24 FEB. 1969 196 Prot. N° 1547

L'impiegato responsabile:

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 17 del Reg.	OGGETTO:	Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana.
Data 14-2-1969		

L'anno millenovecento sessantanove addì quattordici del mese di Febbraio
alle ore 18,45 e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla ⁽¹⁾ seconda convocazione in sessione ⁽²⁾ straord. urgente di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Airò Gaetano			si	Mannuzza Giuseppe		si	
Altamore Giovanni			si	Mantello Gaetano			si
Anato Francesco	si			Manzella Sebastiano	si		
Catania Rosario	si			Marino Mario	si		
Distefano Carmelo Giusep.	si			Morello Vincenzo	si		
Distefano Giovanni		si		Piccolo Sebastiano	si		
Failla Raffaele	si			Ravalli Giovanni		si	
Gandolfo Michele	si			Rizzo Francesco	si		
Grosso Antonino	si			Rizzo Santo	si		
Grosso Paolo	si			Scacciante Agostino	si		
Grosso Salvatore	si			Sciré Mario	si		
Guarrieri Michele	si			Spataro Giuseppe	si		
Lifavi Giovanni	si			Tornello Angelo			si
Lirosi Francesco	si			Torrisi Francesco	si		
Mancuso Michele	si			Vacirca Antonio	si		

Presenti N. 24

Assenti N. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Ave. Raffaele Failla** -
nella sua qualità di **Sindaco** - Messo Comunale di
- Assiste il Segretario **Comunale Suppl. Dr. Francesco Spataro** - avere affisso il

La seduta è pubblica =

presente avviso all'albo
pretorio del Comune
dal 10.6.25.6.1970
Grammichele, il 26.6.1970

Il Sindaco
Failla

In continuazione di seduta, si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.-

All'uopo il Presidente espone che l'art. 17 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana si presenta lacunoso e anacronistico per cui si ravvisa la necessità di modificarlo.-

Invita, pertanto, il Consiglio a volere adottare le proprie determinazioni in merito.-

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Presidente;

CON 13 voti favorevoli e uno astenuto (Dr. Gurrieri Michele), espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Modificare come appresso l'art. 17 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana:

ART. 17 -

- 1) E' vietato fare il bucato fuori delle proprie abitazioni e sulle pubbliche Vie.-
- 2) E' altresì vietato sciorinare la biancheria in Piazza Umberto I° e lungo i Corsi Vittorio Emanuele, Cavour e Roma.-
- 3) Si consente stendere il bucato nelle Piazze Dante, xx Settembre, Mazzini, Largo Casabene, Manzoni, a condizione si sciorini lateralmente alle rispettive case di abitazione e con divieto di farle sporgere oltre due metri dai muri.-
- 4) Nelle Vie secondarie è tollerato l'uso di fili metallici, collegati a case frontiste, a condizione che siano applicati ed una altezza di m. 4 dal piano strada e senza recare disturbo a mezzi meccanici di transito e molestia ai passanti.-
- 5) La stesura del bucato, comunque, non dovrà cagionare stillicidio.-

=====

SPAZIO

Presenti N. 24

Il risultato della votazione è il seguente: 13 voti favorevoli, 1 voto astenuto, 0 voti contrari.

La seduta è levata alle ore 12.00.

Il Presidente del Consiglio, Dr. Gurrieri Michele, firma.

Il Segretario del Consiglio, Dr. Gurrieri Michele, firma.

Il Notaio, Dr. Gurrieri Michele, firma.

Il Procuratore, Dr. Gurrieri Michele, firma.

Il Giudice, Dr. Gurrieri Michele, firma.

Il Consigliere, Dr. Gurrieri Michele, firma.

Il Segretario, Dr. Gurrieri Michele, firma.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to **Failla**

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale Suppl.

f.to **Morello**

f.to **Francesco Spataro**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo
23 Febbraio 1969 - domenica - successivo alla sua data e che non sono state prodotte
a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li **24 Febbraio 1969**

Il Segretario Comunale Suppl.

f.to **Francesco Spataro**

Cf Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li **24 Febbraio 1969**

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale Suppl.

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

Commissione Provinciale Controllo

CATANIA

Prot. N. **9593** *hohh* **27-3-1969**

Visto

Catania, **1-4-1969** IL PRESIDENTE

FL

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Grammichele, li **10 APR. 1969**

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addì

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

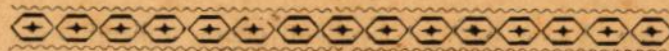
deliberato dal

CONSIGLIO COMUNALE DI GRAMMICHELE

LI 5 LUGLIO DEL 1874



CATANIA
TIPOGRAFIA FRATELLI GALATI
—
1885.



TITOLO I.

ANNONA.

Art. 1. — A norma della Legge e del Regolamento di pubblica sicurezza non si potranno d'ora innanzi aprire alberghi, trattorie, locande, botteghe da caffè nè altri stabilimenti nei quali si vendono o si smerciano a minuto vino, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo e di altri giuochi senza averne ottenuto il permesso dalla Autorità Politica e senza averne fatta preventiva dichiarazione al Municipio.

Art. 2. — Tutti coloro che esercitano il mestiere o tengono aperti i negozi descritti all'art. 1° sono iscritti nella segreteria dell'ufficio Municipale, quelli che non sono scritti devono nel termine di quindici giorni farne la dichiarazione presso la segreteria del Municipio.

Art. 3.—A tutti gli esercenti sopra indicati è assolutamente vietato di tenere, vendere o smerciare nei rispettivi esercizi i generi ed effetti diversi di quelli dichiarati relativi all'esercizio di vendita.

Art. 4.—L'obbligo della dichiarazione preventiva resta imposto ugualmente nel caso di mutazione del luogo e generi di fabbricazione o smercio per qualsiasi causa e modo avvenga.

Art. 5.—La Giunta Municipale stabilisce le assise giusta le tariffe che farà, secondo i prezzi correnti nel mercato per la vendita del pane, della pasta e della carne fresca.

A tal fine saranno obbligati a tenere la tariffa o le tariffe regolarmente pubblicate nel negozio rispettivo, ed in luogo visibile a tutti gli accorrenti.

Art. 6.—I macellai che non tengono le botteghe fornite proporzionatamente all'importanza del loro negozio, o per lo meno avere la quantità di carne sufficiente per ogni giorno, cadranno in contravvenzione a norma delle leggi vigenti.

Art. 7.—I macellai non possono negarsi a vendere la carne come richiedesi dal compratore.

Art. 8.—Non si possono vendere formaggi, carne, pesce salato, senza che siano ben nettate dalle materie estranee che vi potranno essere aderenti.

Art. 9.—I venditori di neve o di altri oggetti che contengono acqua, terranno le bilance colle piattelle di latta o di rame bucate nel centro, con asta e catinella di ferro.

Art. 10.—Il pane sarà venduto a peso, qualora così venga richiesto dal compratore.

La fabbricazione del pane deve essere eseguita secondo le migliori regole dell'arte e delle esigenze della pubblica salute.

Art. 11.—I venditori tutti non possono assolutamente abbandonare il loro mestiere, se non che, dopo quindici giorni da che ne abbiano fatta apposita dichiarazione innanzi il Sindaco.

Art. 12.—I panettieri, i fornai, sono obbligati di tenere rispettivamente una provvista di semola o di farina che possa per lo meno assicurare l'ordinario smercio giornaliero.

I sudetti industriosi non potranno cessare dall'industria senza averne fatta dichiarazione al Municipio quindici giorni prima.

Art. 13.—I venditori di pane, pasta e farina dovranno presentare alla Giunta Municipale in ogni quindicina d'assisa, il campione, il quale piaciuto debbono tenerlo esposto al pubblico.

Art. 14.—I molini saranno sempre tenuti in buono stato ed attitudine alla molitura dei cereali, nè mai potranno, salvo il caso di forzata sospensione dell'esercizio del molino, rifiutarsi di macinare qualunque genere di cereali, che agli esercenti venga a tal fine affidato. I mugnai sono obbligati di eseguire la macinazione con ogni diligenza e fedeltà.

Art. 15.—Occorrendo dover passare una tariffa pel prezzo della molitura per motivi di S. P. il Sindaco intesa la Giunta Municipale, emetterà i suoi provvedimenti giusta le consuetudini prendendo per base i fitti correnti.

Disposizioni generali.

Art. 16. — Salvo i casi già previsti e puniti dal Codice Penale, da altre leggi e dai regolamenti generali, i contravventori al presente regolamento saranno puniti coll'applicazione delle pene d'ammenda, o di arresti portati dal lib. 3. capitolo 4. del codice penale, salvo il caso di transazione.

Per l'accertamento delle contravvenzioni e pel procedimento, si osserverà il disposto degli articoli 146, 147 e 148 del regolamento alla legge 20 marzo 1865, sull'ordinamento Comunale e Provinciale a tenore dell'articolo 689 del Codice Penale.

Art. 17. — In ogni caso di contravvenzione i padri e le madri, i tutori capi di famiglia, maestri capi d'opera e padroni, saranno civilmente responsabili dei fatti e delle persone delle quali dovranno rispondere, e delle cose che sono sotto la loro custodia.

Art. 18. — Del prodotto delle ammende, transazioni ed oblazioni, una terza parte sarà corrisposta a coloro che scopriranno le contravvenzioni.

Art. 19. — Questo regolamento sarà posto in vigore dopo quindici giorni della sua pubblicità, e dopo esaurite tutte le prescrizioni dell'art. 138 N. 6 della legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865.

Art. 20. — Resta abrogato qualunque precedente regolamento o disposizione finora in vigore.

Copia conforme ad uso Amministrativo.

Il Segretario Comunale — Michele Fragapane.

Visto — Il Sindaco — Santi Lemoli.

Catania 17 ottobre 1874. — Approvato dalla Depu-
tazione provinciale nella seduta del 14 di questo ot-
tobre — Il Prefetto Lanza — N. 16017-8 — Visto al Mi-
nistero dell'Interno per gli effetti dell'art. 138 della
legge comunale e provinciale.

Roma li 19 novembre 1874.

Il Ministro — GERRA.

APPENDICE

AL REGOLAMENTO DI PULIZIA URBANA

*fatto dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 25 maggio 1877.*

Art. 21. — Ciascun proprietario o locatario di case in questo Comune fronteggiante alla strada pubblica, dovrà giornalmente tenere netta da immondezza, concime o fango, attigua alla di lui casa per tutta l'estensione della stessa e alla distanza di un metro della medesima.

Art. 22. — I carrettieri devono nello interno di questo Comune guidare a piedi i loro animali attaccati ai carretti.

Art. 23. — I panettieri e fornai sono obbligati anche a tenere giornalmente provvisto il rispettivo esercizio di bastante quantità di pane e pasta che

possa soddisfare ordinarii bisogni dei compratori occorrenti.

Art. 24.— I contravventori ai cennati articoli sono passibili delle pene soprascritte nel predetto Regolamento.

Copia conforme ad uso Amministrativo.

Il Segretario—M. Fragapane—Visto—Il Sindaco—
G. Gianformaggio — Div. 1^a. Sez. 2^a. N. 9752.

Il presente Regolamento è stato approvato dalla
Deputazione Prov. in seduta del 13 giugno 1877.

Il Prefetto Presidente — LOVERA

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
DI
GRAMMICHELE



CATANIA
TIPOGRAFIA FRANCESCO GALATI

1901

CAPO I.

CONSERVAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEI BENI
DI USO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1.

È proibito di danneggiare il suolo pubblico o di eseguire opere o depositi sul suolo pubblico o gravato di pubblica servitù senza il permesso dell'Autorità Comunale.

Art. 2.

Chi ha ottenuto il permesso di cui all'art. precedente è obbligato a rimettere il tutto nel primo stato e nel tempo prescritto; però potrà essere chiamato a prestare una cauzione.

Art. 3.

È vietato senza permesso dell' Autorità Comunale di eseguire opere sottostradali.

Art. 4.

Il rifacimento dei danni, anche involontari, arrecati al suolo pubblico è a carico della persona che li ha prodotti e di quella nel cui interesse sono stati eseguiti i lavori. Il Municipio procederà a danno e spese degli interessati nel caso d' inadempimento.

Art. 5.

È proibito d'ingombrare i pubblici lavatoi e di lordare l'acqua delle fontane e vasche pubbliche.

Art. 6.

È vietato deturpare gli edifizi pubblici e privati, i muri di cinta degli orti e dei giardini ecc. con iscrizioni.

Art. 7.

È vietato alterare in qualsiasi modo lo scritto e

lo stampato affisso per ordine e per concessione dell' Autorità Comunale.

CAPO II.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELL' AREA PUBBLICA

Art. 8.

L'occupazione del suolo pubblico, anche momentanea, e con oggetti facilmente movibili è proibito.

È però in facoltà dell' Autorità Comunale di permettere l'occupazione temporanea del suolo pubblico con banchi, cavalletti, baracche, seggiole, tavolini, canestri, bigonci, ceste, panieri, carri, carrettoni, barocchi ecc. esigendo, se del caso, il pagamento di una tassa sulla concessione e sotto le condizioni o cautele che saranno reputate opportune.

Art. 9.

Sono permesse: tendali alle botteghe, purchè nessuna parte di essi sia ad altezza minore di M. 2, 30 dal suolo.

Art. 10.

Non è permesso ai negozianti, agli spacciatori, ai costruttori di mobili, agli esercenti arti meccaniche ed industriali di ogni specie occupare il suolo

pubblico per lavorare, esporre mercanzie o manifatture o per qualsiasi altro fine.

Il Municipio si riserva di concedere, quando non rechi incomodo, ed in singoli casi, il permesso di lavorare ed esporre i prodotti di un traffico o industria qualsiasi in quello spazio che sarà determinato, e nei modi che si prescriveranno.

Art. 11.

L'occupazione del suolo pubblico con i mercati di viveri, verrà regolato da particolari disposizioni.

Art. 12.

I calcinacci e le macerie di qualunque provenienza devono essere entro 24 ore trasportati nei luoghi indicati dalla Autorità Municipale, a cura del proprietario o dell'intraprenditore.

Non è vietato ai proprietari di trasportare le macerie in fondi di loro pertinenza, purchè lo sgombrò nel suolo pubblico non sia per tale motivo ritardato. È vietato altresì ruotare o aggiustare botti di vino sulla pubblica via.

Art. 13.

È vietato nelle vie principali e nelle piazze che saranno indicate con ordinanza del Sindaco di scio-

rinare biancheria, panni, tele ecc. sui balconi o sulle finestre, di stendere sul suolo pubblico i detti oggetti.

Nelle altre vie è permesso lo sciorinamento, però in senso parallelo ai muri ed alla distanza di 75 Centimetri dai medesimi.

Art. 14.

I carri che trasportano macerie, non possono traggittare per le vie principali e se devono partire da casa o luoghi siti in dette vie, prenderanno la via ^{più} vicina *secondaria*.

Art. 15.

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico e dell'area pubblica sono di loro natura del tutto precaria, e perciò revocabile sempre a piacimento dell'Autorità Comunale, senza che si abbia dritto ad indennità di sorta.

Art. 16.

È proibito vagliare o rimondare sul suolo pubblico grano, granaglie e simili.

Art. 17.

La costruzione di fabbriche nuove, come pure la

riparazione delle antiche obbliga il proprietario o l'intraprenditore delle opere, a tenere pulito il pubblico suolo che le fronteggia dalle materie o dalla polvere che provenga dai lavori in esecuzione, annaffiando anche la strada ove possa occorrere.

Art. 18.

È vietato a chiunque d'immettere fumo ed altre esalazioni incommode nelle vie e piazze ed altri luoghi aperti al pubblico.

Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso di fuoco sia a legna che a carbone di qualunque sorta, dev'essere provveduto di canali e camini d'immissione e di conduzione del fumo per darvi sfogo sopra i tetti dell'edificio in cui è situato, ed ove a questi tetti siano vicine case, od altri edifici destinati ad abitazione con finestre verso detti canali, le bocche di queste devono formarsi distanti da dette finestre metri tre almeno.

Se si tratti di canali per fumo derivanti da forni e fabbriche dovranno essere condotti ad altezza tale che superino almeno di un metro il tetto più elevato della casa, od edifici industriali a venti metri intorno.

E se ad onta di queste cautele riuscissero tuttavia le esalazioni di grave incomodo agli abitanti,

potrà l'Amministrazione Comunale, nell'interesse del pubblico, prescrivere quelle maggiori cautele e distanze che fossero del caso. Nessuno potrà nei muri comuni fabbricare forni se non alla distanza di Cinquanta Centimetri, e ciò a norma dell'Art. 574 Codice Civile.

CAPO III.

TRANSITO SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 19.

Allo scopo di prevenire ogni disgrazia ed ogni impedimento di circolazione nelle vie, si prescrive:

1° Nessuna vettura tirata da bestie, neanche momentaneamente, può essere affidata a persone incapaci per età, per inesperienza, per debolezza, od altro motivo, di reggerla o condurla senza pericolo.

2° I conduttori dei veicoli incontrando altre vetture debbono sempre piegare sulla propria destra, quando però devono oltrepassare altra vettura che cammina nella stessa direzione, debbono sempre piegare a sinistra per rimettersi a destra, quando avranno oltrepassato la vettura che stava innanzi.

3° È proibito gareggiare di velocità con veicoli di qualunque sorta od anco con bestie libere, ed è proibito di slanciare alla corsa le bestie attaccate ai veicoli o cavalcate.

Tutte le vetture devono andare a passo nelle svolte delle vie ed in ogni luogo ove sia molta gente o di transito non molto facile.

4° I conduttori di carri e carretti a due ruote tirati da animali, percorrendo le vie interne della Città, devono camminare a piedi accanto al timone.

È severamente vietato di lasciare anche per un breve istante, senza conduttore a guardia, le bestie attaccate ai veicoli.

6° Dopo l'ave non potrà transitare, nè trattenersi sulla via anche per il caso di dovere attaccare o staccare le bestie, alcun veicolo o carrozza che non sia munito di due lumi laterali o di uno centrale. *del lume presunta*

Art. 20.

I venditori ambulanti, che si servono dei veicoli per il trasporto dei loro generi, saranno muniti di licenza speciale, che si rilascerà gratuitamente.

L'Autorità Municipale farà apporre sui veicoli un numero progressivo.

È proibito in ogni tempo il transito di carri e delle bestie da soma carichi dal Piano del Duomo e lungo il corso Vittorio Emmanuele.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DECORO, ALLA DECENZA

ALLA QUIETE ED ALL' ORDINE PUBBLICO

Art. 21.

È vietato ai macellai, pizzicagnoli o esercenti simili mestieri di mostrarsi al pubblico con vestimenta o attrezzi sucidi o intrisi di sangue, di esporre fuori delle botteghe tutti quegli oggetti che possano offendere il pubblico decoro ingenerare disgusto o lordare i passeggiatori ed il suolo pubblico.

Art. 22.

È proibita la vendita delle carni macellate fuori delle botteghe e dei luoghi a ciò destinati.

Art. 23.

Le carni, il pane, la pasta ecc. dovranno trasportarsi per le vie della Città in canestri coperti.

Art. 24.

È vietato lasciare vagare porci in Città. È proibito lasciare vagare per la Città cani sprovvisti di museruola, salvo che siano manodotti. La muse-

ruola deve essere fatta in guisa di togliere assolutamente la possibilità di mordere. I cani non muniti di museruola ed altri animali (porci ecc.) vaganti saranno sequestrati e rimarranno a disposizione del Municipio dopo trascorse 24 ore del loro sequestro. In caso di richiesta degli animali sequestrati, nel termine anzidetto di ore 24 dal loro sequestro, da parte dei legittimi proprietari, saranno restituiti contro pagamento dell'ammenda e rimborso delle spese di custodia. Se durante il termine sopra stabilito nessuno si presenterà per richiedere lo animale sequestrato, allora il Sindaco o l'Assessore di P. U. potrà ordinare l'uccisione o la vendita dell'animale; nel secondo caso il prezzo ricavato andrà a totale beneficio del Comune. I cani vaganti, affetti e sospetti di rabbia saranno uccisi immediatamente senza pregiudizio della contravvenzione contro i loro possessori.

Art. 25.

Nelle strade e piazze, ed in generale nei luoghi pubblici, è severamente proibito di esporre oggetti o di fare atti che possono offendere la moralità e la decenza pubblica.

Art. 26.

Gl' ingressi degli alberghi che si tengono aperti

in tempo di notte, dovranno essere costantemente illuminati. I panettieri, i pastai, i macellai, i pizzicagnoli e simili industrianti, i caffettieri, i venditori di bevande, i trattori, gli osti, i tenitori di suoni pubblici ecc. sono obbligati di tenere la sera un fanaletto acceso alla porta.

Art. 27.

L'Autorità Comunale potrà mettere fanali, stabilire orinatori e rimuoverli se offendono la decenza, o non siano collocati in luogo acconcio; ed in genere potrà eseguire opere di utilità pubblica nei luoghi giudicati più convenienti o adatti, nè i proprietari potranno opporvisi, salvo però a questi il diritto alle indennità che potessero loro competere ai termini di legge.

CAPO V.

DISPOSIZIONI CIRCA I TEATRI E GLI SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 28.

Prima di aprire qualunque teatro nelle diverse stagioni teatrali, e per straordinarie rappresentazioni o feste, un ingegnere del Comune dovrà visitare scrupolosamente il materiale del teatro stesso, il servizio di meccanismo ecc. prendere cognizione

del genere di rappresentazione, spettacolo ed apparatura di festa che voglia essere dato al pubblico, e determinare le cautele particolari da usarsi per l'illuminazione, i fuochi e gli effetti di luce ecc., necessari allo spettacolo o alla festa.

Quante volte sia variata, anche in parte, la rappresentazione dello spettacolo, l'ingegnere Comunale dovrà determinare, come sopra le opportune cautele da usarsi.

Art. 29.

Niun teatro potrà essere aperto neppure per una rappresentazione straordinaria se oltre l'annuenza dell'Autorità governativa a norma di legge, non sia dato dall'Autorità Comunale il relativo permesso.

Art. 30.

Nessun palco per feste pubbliche, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, costruito nel suolo pubblico o privato, potrà essere aperto al servizio del pubblico, ove un ingegnere Comunale non ne abbia verificato la solidità, rilasciandone il certificato da restare affisso alle pareti del palco stesso; salvo la vigilanza commessa dall'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'Art. 42 della legge sulla Sicurezza Pubblica del 30 Giugno 1889.

CAPO VI.

INCENDI

Art. 31.

Ogni persona che si avveda di un incendio farà atto di buon cittadino informandone l'Autorità Comunale.

Art. 32.

I cittadini idonei accorsi ove è l'incendio e che vogliono prestare l'opera loro nell'estinzione del fuoco, ove siano richiesti dall'Autorità legittima, staranno sotto la direzione dell'Autorità che si troverà sul luogo.

Il Municipio indicherà al Ministero Interno, per gli effetti di legge, coloro che si saranno segnalati per abnegazione e coraggio.

Le persone poi la cui opera verrà dall'Autorità stessa giudicata inopportuna o superflua dovranno ritirarsi appena ciò sarà loro intimato.

Art. 33.

Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vache, cisterne, pozzi ecc. e quello dei propri utensili che possono reputarsi utili nell'opera di estinzione dello incendio.

Art. 34.

I lavoranti per la estinzione dell'incendio potranno, qualora sia creduto necessario dall'Autorità introdursi nelle case, salire sui tetti portandovi gli attrezzi relativi, nè i proprietari, gl'inquilini o i condutteri vi si potranno in alcun modo e per nessuna ragione opporre.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE

NELLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

Art. 35.

Se una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci rovina i proprietari, i conduttori o gl'inquilini sono in obbligo di farne immediatamente denunzia all'Autorità Comunale, la quale, fatte eseguire le opportune verifiche, ordinerà al proprietario di assicurare, restaurare o demolire l'opera che minacci rovina, in quel tempo e con quei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo. Se il proprietario trascurerà di obbedire ad un tale ordine si provvederà d'ufficio a termini di legge.

Art. 36.

È vietato di costruire ponti per fabbricare, di porre assi a collo sopra il suolo pubblico senza la licenza dell'Autorità Comunale, la quale nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica sicurezza. In caso di mala costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nel porre le assi a collo, l'Autorità Comunale avrà facoltà di fare immediatamente rimuovere questi assi, come pure di fare sgombrare il ponte e di provvedere alla solida costruzione a termini di legge.

Art. 37.

I ponti di costruzione non potranno essere caricati troppo di materiali, da farne temere qualche pericolo. Le pulegge, le corde, gli attrezzi e gli utensili per sollevamento di materiali dovranno essere in buono stato.

Art. 38.

Le baracche, gl'impalancati, i depositi di materiali calcinacci ecc. che occupano il suolo pubblico, come pure i cavi nel suolo medesimo dovranno essere indicati a' passeggeri, in tempo di notte, con lumi chiusi in lampioni forniti di cristalli rossi.

Art. 39.

I vasi e le cassette di fiori e gli altri oggetti di qualunque specie posti sui parapetti delle finestre, sui balconi e sulle terrazze che fronteggiano il suolo pubblico, devono essere assicurati in guisa tale che non possono cadere sulla via. L' Autorità Comunale farà rimuovere quelli pei quali non siasi osservato tale prescrizione. L' inaffiamento dei vasi e delle cassette di fiori dev' essere fatta in modo che non avvenga stillicidio sul suolo pubblico.

Art. 40.

È vietato di tenere abitualmente e senza le necessarie precauzioni cavalli o altre bestie da soma o da tiro legati o a mano sulle porte delle stalle, rimesse o botteghe da maniscalchi, o lunghi i muri o in qualunque altra località dello esterno che fronteggia il suolo pubblico.

Art. 41.

È proibito di lasciare sui luoghi pubblici sassi ed altri oggetti che possano danneggiare persone o cose.

Art. 42.

Sul suolo pubblico, qualunque giuoco, ed in ogni tempo, è assolutamente proibito.

Sarà soltanto permesso il giuoco della palla, purchè si faccia in luoghi non abitati e non possa arrecare danno o molestia.

CAPO VIII.

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI — SENSALI

Art. 43.

Non si potranno aprire alberghi, trattorie, locande, botteghe da caffè né altri stabilimenti nei quali si vendono o si smerciano al minuto vino, birra, liquori, bevande o rinfreschi, né sale pubbliche di bigliardo e di altri giuochi senza averne ottenuto il permesso dell' Autorità Politica e senza averne fatta preventiva dichiarazione al Municipio.

Art. 44.

Tutti coloro che esercitano il mestiere o tengono aperti i negozi descritti all' articolo precedente sono iscritti nella Segreteria dell' Ufficio Municipale, quelli che non sono iscritti devono nel termine di quindici giorni dall' approvazione e pubblicazione del presente regolamento farne la dichiarazione presso la Segreteria del Municipio.

Art. 45.

A tutti gli esercenti sopra indicati è assolutamente vietato di tenere, vendere o smerciare nei rispettivi esercizi i generi ed effetti diversi di quelli dichiarati relativi all'esercizio di vendita.

Art. 46.

L'obbligo della dichiarazione preventiva resta imposta ugualmente nel caso di mutazione del luogo e generi di pubblicazione o smercio per qualsiasi causa e modo avvenga.

Art. 47.

La Giunta Municipale stabilisce le assise giusto le tariffe che sarà, secondo i prezzi correnti nel mercato per la vendita del pane, della pasta e della carne fresca. A tal fine saranno obbligati a tenere la tariffa o le tariffe regolarmente pubblicate nel negozio rispettivo, ed in luogo visibile a tutti gli occorrenti.

Art. 48.

I macellai non possono negarsi a vendere la carne come richiedesi dal compratore.

Art. 49.

I macellai che non tengono le botteghe fornite proporzionatamente all'importanza del loro negozio, o per lo meno avere la quantità di carne sufficiente per ogni giorno, cadranno in contravvenzione a norma delle leggi vigenti.

Art. 50.

Non si possono vendere formaggi, carne, pesce salato senza che siano ben nettati dalle materie estranee che vi potranno essere aderenti.

Art. 51.

I venditori di neve o di altri oggetti che contengono acqua, terranno le bilancie colle piattelle di latta o rame bucate nel centro, con asta e catenella di ferro.

Art. 52.

Il pane di qualsiasi qualità e forma deve vendersi a peso. È lecita la vendita del pane anche a pezzi o ad intere pagnotte, salvo sempre al compratore il diritto di richiedere la verifica del peso a fine di riconoscere se il prezzo corrisponda alla tariffa. La fabbricazione del pane e della pasta de-

ve essere eseguita secondo le migliori regole dell'arte e dell'esigenza della pubblica salute. I venditori sono obbligati tenere sempre affisso nel locale di smercio in modo a tutti visibile un cartello a stampa indicante a cifre ben chiare la tariffa dei prezzi in ragione di chilogramma per ciascuna qualità di pane posto in vendita.

Art. 53.

I venditori tutti non possono assolutamente abbandonare il loro mestiere se non dopo quindici giorni da che abbia fatta apposita dichiarazione innanzi il Sindaco.

Art. 54.

I panettieri ed i pastai sono obbligati di tenere rispettivamente una provvista di semola o di farina che possa per lo meno assicurare l'ordinario smercio giornaliero.

I sudetti industriali non potranno cessare dall'industria senza averne fatta dichiarazione al Municipio quindici giorni prima.

Art. 55.

I venditori di pane, pasta e farina dovranno pre-

sentare alla Giunta Municipale in ogni quindicina d'assisa, il campione, il quale piaciuto, debbono tenerlo esposto al pubblico.

Art. 56.

I mulini saranno sempre tenuti in buono stato di attitudine alla molitura dei cereali, nè mai potranno, salvo il caso di forzata sospensione dell'esercizio di molino, rifiutarsi di macinare qualunque genere di cereali, che agli esercenti venga a tal fine affidato. I mugnai sono obbligati di eseguire la macinazione con ogni diligenza e fedeltà.

Art. 57.

Occorrendo dover passare una tariffa del prezzo della molitura per motivi di P. S. il Sindaco intesa la Giunta Municipale, emetterà i suoi provvedimenti giusta le consuetudini, prendendo per base i fitti correnti.

Art. 58.

Nelle piazze, che con apposita ordinanza verranno dichiarate mercati, e nelle vie che, parimenti con ordinanza, verranno assimilate a mercati, potrà essere permesso innanzi le botteghe, per la ven-

dita dei generi alimentari, lo sporto di tavole, panchi e simili oggetti, in quella misura che sarà determinata nella licenza dell' Autorità Comunale.

Art. 59.

La vendita in posti fissi del pesce è solo permessa in quei luoghi pubblici che sono designati dall' Autorità Comunale.

Art. 60.

I venditori di pane composto di farina di frumento con mescolanza di altra materia innocua, come altresì i venditori d' olio o altro che abbia mescolanza di altri elementi del pari innocui alla salute, sono obbligati avvertire di tale miscele il pubblico con cartelli affissi in luoghi ben visibili dei rispettivi negozi, sui quali cartelli indicheranno la proporzione dei generi mescolati ed il prezzo relativo.

Art. 61.

La vendita delle carni potrà essere fatta nelle piazze e nelle vie della Città, dovendo gli esercenti sottostare alle modalità imposte dall' Autorità Comunale.

Art. 62.

I venditori di neve e di ghiaccio dovranno prestarsi alle richieste degli avventori a qualunque ora sì di giorno che di notte.

Art. 63.

Tutti i venditori di commestibili o generi di vettovaglie tanto in botteghe che in posti fissi od ambulanti, secondo la natura dei generi di loro commercio, dovranno tenere ed usare esclusivamente bilance o stadere con pesi e misure di capacità sia per liquidi, che per solidi, legalmente bollate. La mancanza di bilance o stadere e misure anzidette e la loro alterazione sarà considerata come contravvenzione.

Art. 64.

La carta in cui si involgono le sostanze alimentari o altri generi, non deve contenere materie minerali, appositamente introdotte per aumentarne il peso, nè elementi che possono rendere nocivi i cibi involti.

In nessun caso il venditore potrà rifiutarsi di compensare al compratore il peso della carta avvolgente.

Art. 65.

Per la bontà ed innocuità dei cibi e delle bevande di cui fanno smercio, i venditori dovranno strettamente attenersi a quanto è disposto dal Regolamento sulla sanità pubblica.

Art. 66.

È obbligo dei sensali:

1° di consegnare gratuitamente ad ogni richiesta dell'Autorità Municipale una nota in cui siano descritti i prezzi correnti dei commestibili, sopra stampa da somministrarsi dal Municipio.

2° di dare all'Autorità Comunale tutte le notizie di cui saranno richiesti intorno al movimento del commercio locale.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, sono punite con l'arresto per un tempo non superiore ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore alle lire Cinquanta.

Art. 68.

Il prodotto delle ammende ed offerte per contravvenzioni o disposizione di competenza Municipale per transazioni sarà versato nella Cassa Comunale. Il terzo di esso sarà corrisposto alle Guardie Municipali ed Agenti che accerteranno le contravvenzioni.

Art. 69.

I permessi dati dal Sindaco in virtù del presente Regolamento saranno rilasciati gratuitamente in iscritto e muniti del bollo Comunale.

Art. 70.

Resta abrogato qualunque precedente regolamento finora in vigore.

Art. 71.

Il presente Regolamento avrà pieno vigore quindici giorni dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.

Questo Regolamento, che si presenta in unico contesto è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 Maggio 1900, modificato in talune parti, dietro avviso del Ministero dell'In-

terno, dallo stesso Consiglio comunale nelle sedute del 4 Ottobre e 11 Novembre 1900, ed approvato dalla Giunta Provinciale amministrativa nella tornata del 4 Dicembre 1900.

Grammichele 22 Maggio 1901.

IL SINDACO

Giuseppe Gianformaggio

La Giunta

GAETANO CAV. DI GERONIMO

ANGELO UMANA ATTAGNILA

SALVATORE FRAGAPANE DI GERONIMO

MARIO AVV. ANGELICO, *relatore.*

IL SEGRETARIO

Michele Fragapane



Municipio di Grammichele

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 111 Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana =

OGGETTO

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno venti del mese di Agosto, in Grammichele e nel Gabinetto del Sindaco.

Dietro avviso di convocazione consegnato al domicilio di tutti i Signori Assessori, si è riunita la Giunta Municipale e sono intervenuti i Signori:

Geom. Sebastiano Manzella

Sindaco ff.

Avv. Giuseppe Lombardo

Assessori effettivi

sig. Giuseppe Spataro

Assessori supplenti

Non sono intervenuti gli Assessori effettivi: Avv. Vincenzo Morello,
Sindaco, Avv. Raffaele Failla e sig. Giovanni Altamore

Assiste il Segretario Capo del Comune Dott. Vincenzo Verga

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTO l'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana, deliberato con la po-destarile n° 79 del 17 Giugno 1933, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 13 Luglio 1933 al n. 33438, il quale stabilisce che l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi è consentito, dal 1° Ottobre al 30 Aprile, dalle ore 7 all'ave e, dal 1° Maggio al 30 Settembre, dalle ore 5 alle 13 e dalle 16 all'ave;

RITENUTO che tale orario, specie quello estivo, ha provocato lagnanze e ricorsi da parte di numerosi cittadini, i quali reclamano il diritto al riposo, anche perchè la quasi totalità delle industrie rumorose è ubicata nel centro abitato;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità e l'urgenza, di modificare l'orario in parola, in modo da assicurare la pubblica quiete, tenendo anche presenti le esi-genze delle industrie interessate;

RITENUTO che la lotta ai rumori, atteso il ritmo intenso che ha assunto la vita moderna, è stata portata in campo nazionale, soprattutto a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.66 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18
Giugno 1931,n°773;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione
Siciliana,approvato con D.L.P. 29-10-1955,n°6;

VISTO l'art.32,n°8 del Regolamento 29 Ottobre 1957,n°3;

ASSUMENDO,per l'urgenza,i poteri del Consiglio,salvo ratifica;
A voti unanimi;

DELIBERA

A) Modificare come segue l'art.45 del vigente Regolamento di Polizia Ur-
bana:

" L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o altrimenti incomo-
di è consentito:

Dal 1° Novembre al 30 Aprile,dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 14
alle ore 19; dal 1° Maggio al 31 Ottobre,dalle ore 6 alle ore 13 e dalle
ore 17 alle ore 21."

B) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva,ai sensi
dell'art.81 dell'Ordinamento citato.=-

Il presente verbale, dopo lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano **ff.**

IL PRESIDENTE

Il Segretario

F/to: Lombardo

F/to: Manzella

F/to: Verga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su attestazione del Messo

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **24 Agosto 1958** giorno **di domenica**

, senza opposizioni.

Grammichele, **25 Agosto 1958**

Il Segretario Capo

ff. Verga

Per copia conforme ad uso amministrativo.

ff. Grammichele, **25 Agosto 1958**

Il Segretario Capo



VISTO: IL SINDACO

Commissione Provinciale Controllo - Catania

N.

Catania,

IL PRESIDENTE

Commissione Provinciale Controllo - Catania

N. **18710-**

Esaminata la presente deliberazione nell'adunanza del **4-9-1958** non sono stati riscontrati vizi di legittimità.

Catania, **10-9-1958**

IL PRESIDENTE

ff. illegibile

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Grammichele, li **15 SET. 1958**

IL SEGRETARIO CAPO



COMUNE DI GRAMMICHELE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ~~PODESTA'~~

N. 79 del Reg.

Oggetto :

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L'anno millenovecentocinquanta TRENTATRE addì diciassette
del mese di Giugno in Grammichele e nella sala delle adunanze del Palazzo
Comunale.

Convocata, a norma di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori :

1. _____ Sindaco-Presidente
2. _____ Assessore anziano
3. _____ Assessore
4. _____ »
5. _____ »
6. _____ »
7. Il Comm. Emanuele Coniglione Podestà' del Comune di
8. Grammichele assistito dall'infrascritto Segretario
9. comunale ha adottato la seguente deliberazione:

con l'assistenza del Segretario Capo

~~Il Presidente, riconosciuto legittimo, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta a deli-~~
~~berare sull'oggetto sopra indicato.~~

LA GIUNTA

Vista la propria deliberazione N 94 del 15 Dicembre 1932 che approva il
nuovo regolamento di polizia urbana-

Vista la Prefettizia 9 Maggio 1933 N. 22348 con la quale vengono fatti
dei rilievi e suggeriti alcune modifiche-

DELIBERA

- 1) Revocare la succitata deliberazione 15 Dicembre 1932
- 2) Approvare e rendere pubblico il seguente regolamento di polizia urbana-

Atti contro la nettezza nei luoghi pubblici o privati-

Art. 1) Nei luoghi pubblici è proibito di fare ogni cosa che sia contraria alla nettezza, al pubblico decoro; di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre rottami, immondizie, escrementi, avanzi di frutta ed ortaggi, acqua piovana o di lavare e qualsiasi altra materia liquida o solida; la stessa disposizione si estende ai vicoli chiusi ed in recinti privati comuni e più famigliari-

Art. 2) È vietato recar danco, fabbricamente o deterpente ad opere di pubblico uso, monumenti, murie, storni dei fabbricati, fontane, lavatoi, fucili, cessi, cibori e simili, nonché a qualunque edificio o infilo sia pubblico che privato, come pure alle case e altri che terminano solo di danco alla pubblica o privata società, se anche di pubblico decoro - e il danno avvenga per opera di ragazzi o di animali rispondano per le contravvenzioni: per i ragazzi chi ne esercita la patria potestà, e per gli animali i proprietari ed i conducenti - se il fatto cade sotto la sanzione del C.R. il colpevole sarà condannato all'autorità giudiziaria ris-

Art. 3) Nei giardini e recinti a piantagione è vietato recare danno alle piante e ai loro sostegni, di cogliere fiori, strappare foglie e virgulti, lasciarvi entrare cani belotti e animali-

Art. 4) È vietato ogni gettito nelle fonti, sorgenti e correnti di acqua pubblica come pure di abbandonarvi animali, lavorvi panni ed altro, salvo per quella "cio" destinati dall'autorità municipale - È proibito recare guasti in qualsiasi pubbliche fontanelle ed introdurre negli cessi, fontane, acquedotti e simili, materie che possano cagionare ostruzioni - come pure deviare per qualunque causa il corso regolare degli stessi cessi senza preventiva autorizzazione della autorità municipale-

Art. 5) Nessun cartello, insegna, iscrizione o leggenda, sia sotto forma di logo come in altra forma qualsiasi potrà essere fatta o collocata o esposta in qualunque luogo pubblico per pubblicità ed altro senza la preventiva licenza scritta dell'autorità comunale la quale può imporre la riduzione delle dimensioni e può rivederne il testo e il senso simbolico - Le leggende debbono essere scritte in corretta lingua italiana - Tutto ciò che viene esposto senza la preventiva autorizzazione è non conformemente a questa può essere rimesso all'ufficio senza pregiudizio delle contravvenzioni a carico e di responsabilità - L'autorità comunale può opporre sul fabbricati anche di

privata proprietà, fucili, orinatoi, cartelli per denominazione, delle vie ed altri incisioni di pubblico, guasti di manutenzione delle cose ecc. nei luoghi e punti che riterrà più adatti senza nessun obbligo di indennità da parte del comune-

Il presente verbale, in seguito a lettura ed approvazione viene firmato dal ~~Presidente~~ ^{Podestà}, dall'Assessore Anziano fra i presenti e dal Segretario Capo.

FIRMATI { ~~Il Presidente~~ ^{Il Podestà} ~~ft E. Coniglione~~
~~L'Assessore Anziano~~ -
Il Segretario Capo - ~~E. Casabene~~

DIMOSTRAZIONE
della disponibilità del fondo ammes-
so nel bilancio 19_____

Art _____ Lettera _____

Denominazione dello stanziamento _____

Somma prevista . L. _____

» aggiunta per
impinguamento » _____

TOTALE L. _____

Somma stornata . L. _____

Somma restante . L. _____

» impegnata L. _____

Somma disponibile L. _____

Il Ragioniere Capo

Certificato di pubblicazione

Copia conforme è stata affissa al-
l'Albo Pretorio dal 18/6/1933
ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 della legge 9 Giugno 1947
N° 530.

IL SEGRETARIO CAPO

E. Casabene

Dichiarazione di esecutività

Divenuta esecutiva per decorrenza di ter-
mine, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 Giu-
gno 1947, N. 530, in seguito a pubblicazione
all'Albo Pretorio dal _____
al _____ senza reclami, ed
invio al Prefetto in data _____

Grammichele li _____

IL SINDACO

Il Segretario Capo

Copia conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li _____ 194_____

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO

N° 438

Div. _____

Catania li 13/7/1933

Visto:

Approvato

G. P. IL PREFETTO

ft D'Andrea

Art. 6- I proprietari che per ragioni di commercio od altre occupano il suolo pubblico sono tenuti a mantenere il tratto occupato, sgombrato di ogni immondizia e materia che arrechi pregiudizio alla igiene.

Art. 7) Le pubbliche affezioni debbono essere autorizzate dalla Autorità comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo.

E' vietato di alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare e comunque distruggere gli scritti e stampati affissi per ordine e per concessione dell'Autorità municipale.

Art. 8) Non può essere il permesso dell'Autorità Municipale o del Compartimento della Viabilità della Sicilia (A.A.SS.) nel caso che trattasi della traversa interna e sue pertinenze, facienti parte della strada statale N. 124, alterarsi in qualsiasi modo il suolo delle vie e piazze pubbliche, eseguire scavi, condutture di acque per fondamenti di vecchi e nuovi edifici o per qualsiasi altra causa salvo quanto è previsto nel regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (R.D. 4/2/12 N. 179)

Art. 9) Delle contravvenzioni commesse per guasti che avvengono nelle strade, edifici od opere pubbliche, per effetto di lavorazione permesse ai privati o per caduta di materiali, grondaie, ed altri oggetti o per qualsiasi altra causa, risponderanno coloro cui è stata accordata l'autorizzazione, o il proprietario degli oggetti, caduti o coloro che, per propria colpa o negligenza abbiano dato luogo al danno; e ciò salvo le pene comminate dalla legge.

Art. 10) E' proibito agli esercenti, venditori in bottega come pure a coloro che raccolgano ed incettano dai privati, stracci, spazzature ecc. di gettare anche momentaneamente sul suolo pubblico alcuni residui della loro industria quante volte per carico e scarico di merce vengano a cadere delle materie sul suolo pubblico dovranno essere tolti immediatamente.

Art. 11) Tutti coloro che secondo le disposizioni del regolamento d'igiene vuoteranno fogne, canali, cessi, ecc. dovranno dopo esportato la materia, lavare e nettare quella parte di suolo pubblico su cui parte di detta materia fosse venuta a spargersi durante la vuotatura o causa della medesima.

Art. 12) I carri per trasporto di immondizie e letame o di materie

facili ad espandersi dovranno essere costruiti a cassa con tavole ben congiunte tra loro e con i quattro lati delle pareti di uguale altezza in modo da impedire qualsiasi perdita del loro contenuto—I carri non rispondenti alle superiori prescrizioni o che comunque spargano materie durante il loro tragitto sulle pubbliche vie saranno sequestrati.

Art.13) I carichi di paglia, fieno e simili non debbono superare le dimensioni prescritte dal R.D. 2/12/1928 N. 3179 e debbono essere coperti di teloni a rete in modo da vietare durante il trasporto la dispersione di tale materiale.

Art.14- E' vietato il deposito delle spazzature nelle pubbliche vie. La spazzatura delle case e botteghe, le immondizie ed altro dovranno conservarsi in recipienti chiusi per essere consegnati ai carri addetti a tale uso.

Art.15) E' vietato tenere lavapanni mobili, mestelli, ed altri recipienti per la lavatura di biancheria davanti le porte delle abitazioni.

Art.16) E' proibito di scuotere e spolverare sui balconi, sulle finestre ed in qualsiasi altro luogo prospicienti le strade e le piazze e nei cortili comuni a più inquilini e proprietari, tappeti, panni, indumenti e qualche altro oggetto che possa incomodare o impolverare i passanti e coloro che abitano in piani vicini o sottostanti.

X Art 17) E' vietato assolutamente stendere il bucato e sciorinare panni in luoghi pubblici, sui balconi, sulle finestre, presso o davanti le porte delle seguenti vie e piazze; Corso Vitt. Emanuele-Corso Cavour-Corso Roma- Piazza Umberto I°- Piazza Dante- XX Settembre e Piazza Mazzini- Sarà tollerato nelle vie secondarie purché la distesa del bucato avvenga lateralmente ai marci e sorpassi almeno due metri e settanta il piano della via e non causi stillicidio o rechi incomodo e fastidio ai passanti o vicini, però è vietato l'uso di aste e funi sporgenti o che ^{non} traversano l'area della via medesima.

Art.19) Per la pubblica decenza e per rispetto di pudore è vietato: di soddisfare alla naturale occorrenza in qualsiasi luogo pubblico e di allontanarsi dagli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 20 E' vietato procedere sulle vie e piazze e in luoghi pubblici alla pulizia delle persone degli animali e dei veicoli-

Art. 21 Il trasporto della cassa da morto dal luogo di fabbricazione e di deposito al domicilio delle famiglie che lo richiedono deve essere eseguito in carri coperti in modo da impedire la vista al pubblico-

Art. 22-Tutti i generi che possono facilmente sporcare, come carbone, farina, carne, lardo ecc. e cosi' come pure i generi da cui esalano cattivo odore devono mantenersi nello interno delle botteghe e dentro i limiti assegnati-

Art. 23-Le stalle esistenti nel centro abitato, dell'abitato debbono rispondere ai requisiti richiesti dalla legge- Non é consentito tenere stalle mandre nell'abitato della città-Sarà tuttavia consentito l'allevamento di una capra a ciascuno di quelli amministrati che ne facciano regolare domanda e posseggono, a giudizio del veterinario comunale un locale igienico-

Art. 24) E' proibito lasciare vagare maiali, galline, tecchini, capre ed altri animali abbandonati per la città eppure tenerli legati dinanzi le porte d'ingresso e delle stalle che danno sulla pubblica via e nelle strade medesime o nei luoghi pubblici-In caso di contravvenzione a carico dei responsabili, gli animali trovati vaganti saranno sequestrati I cittadini sono obbligati ad avvertire l'autorità municipale quando vi siano vaganti animali infetti, pericolosi o immondi-

Art. 25-A nessuno é lecito tranne in caso di difesa di uccidere o ferire in qualsiasi modo, maltrattare qualunque animale anche se di sua proprietà-

Art. 26 E' vietato ferrare, salassare o toccare cavalli, asini ecc. sulle vie e pubbliche piazze-I maniscalchi devono esercitare il loro mestiere in luoghi chiusi o tutt'al più in locali e spazi non frequentati-In tal caso sono tenuti sempre a lavare e pulire tali locali-

Art. 27) E' vietato raccogliere fimo ed immondizie facendo uso a mano di zappe, ferri ed altri strumenti che possono danneggiare le piazze, le vie e strade-

Art. 28- E' proibito vagliare e rimondare sul suolo pubblico, grano, granagli e simili-

Art. 29) Non può tenersi nessun trattenimento o spettacolo all'aperto nel suolo pubblico o visibile al pubblico senza il consenso dell'autorità di P. S. e senza la licenza scritta dell'Autorità municipale, che potrà negarla ove a suo criterio insindacabile lo riterrà opportuno-

Art. 30) Non si possono senza regolare licenza scritta dall'autorità municipale fare e preparati festivi nelle pubbliche vie piantandovi pali, travi per fuochi d'artificio, costrendovi palchi, steccati e simili o collocandovi festoni, lumi ed altro-la licenza s'intende data, anche se non sia esplicitamente detto, coll'obbligo del richiedente di rimettere il suolo nello stato in cui prima si trovava -

Art. 31- E' proibito di giocare a qualsiasi giuoco nelle vie e piazze pubbliche salvo speciale autorizzazione dell'autorità municipale-

Art. 32) E' vietato di sedere e di sdraiarsi sulle strade, piazze, come pure sulle soglie degli ingressi-

Art. 33) E' proibito abbandonare a se stessi in pubblico luogo i ragazzi inferiori ai sei anni e gli individui di qualsiasi età impotenti a vedere udire e comprendere-

Art. 34) E' proibito spezzare o togliere i quadrelli di numerazione delle case. Per le case di nuova costruzione sprovvisti di numeri civici si fa obbligo ai proprietari di apporveli in conformità a quanto sarà stabilito dall'autorità municipale-

Art. 35) Ai rivenditori di qualsiasi merce non è permesso annunziare i generi e gli oggetti del loro commercio con voce o con clamori in modo da disturbare la quiete pubblica o recar noia o incomodo ai cittadini ed è proibito ai rivenditori ambulanti d'introdursi non chiamati, nelle case a scopo di esibire la loro merce-

Art. 36) E' vietato distribuire, esporre in pubblico od offrire in vendita stampati, scritti, disegni ed oggetti contrari alla pubblica morale che possono offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone- Il contravventore oltre alla pena incorsa perde il permesso di vendita che gli fosse stato concesso-

Art. 37) Nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico è vietata la questua ed è vietato altresì esporre, nudità, piaghe o deformità ripugnanti-

E' vietato altresì nei cortei funebri l'accompagnamento di mendicanti storpi- ecc.

Art/38-Nessun edificio può avere canali che spandano acqua pudrica e mepheria nauseante sopra luoghi aperti al pubblico-I pioveenti dei tetti e delle terrazze devono essere muniti di grondaie atti a condurre le acque piovane diretta mente nei pubblici condotti e ove questi mancano sino alla superficie della carreggiata stradale passano sotto il marciapiede-

Art. 39) Qualunque cambiamento di abitazione fatto nel territorio di Grammichele deve essere denunziato all'ufficio di anagrafe municipale entro i termini prescritti dalla legge-L'obbligo di denuncia incombe anche al proprietario dello stabile o a chi abbia l'amministrazione dello stabile stesso Egli dovrà indicare il capo famiglia o convivenza che esce e quello che vi subentra-

Art. 40-Avvenendo variazioni nella composizione di una famiglia o convivenza che non derivano immediatamente da atti di stato civile del comune di Grammichele oppure nelle persone denunziate a termine dell'art. precedente il capo di esse dovrà informare l'ufficio di anagrafe denunziando cioè chi ha cessato e chi è entrato a farne parte-

Art. 41-Tali denunzie debbono essere fatte entro i termini stabiliti dalla legge-

CAPO II° QUIETE E SICUREZZA-

Art 42) I locali per l'esercizio, fabbriche, professioni o mestieri rumorosi o incomodi o per deposito di macchine, pubbliche rimesse ecc. che comunque rechino disturbo ai cittadini, debbono trovarsi in punti isolati od eccentrici e la loro ubicazione deve essere sempre autorizzata dal Podestà, il quale rilascia regolare nulla osta scritto-In ogni caso vale anche per tale esercizio la disposizione dell'art. ~~precedente~~ -seguente:

Art. 43-E' proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori oppure con l'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi-

Art 44) La concessione dell'occupazione del suolo od area pubblica non può accordarsi per l'esercizio di mestieri, industrie ed altri che possono offendere i passanti o vicini, col fuoco, col puzzo con l'eccessivo rumore oppure che siano indecorosi-

X Art 45) L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi e incomodi è consentito:

dai 1° Ottobre al 30/4/ dalle ore 7 all'ave-dai 1° Maggio al 30 Settembre dalle ore 5 alle ore 13 e dalle ore 16 all'ave-

Art. 45-E' vietato nelle case, specialmente nelle ore serali e notturne produrre rumori, molesti ed incomodi al vicinato salvo che siano giustificati da necessità di pubblica istruzione-

~~Art. 46-E' vietato nelle case, specialmente nelle ore serali e notturne produrre rumori, molesti ed incomodi al vicinato salvo che siano giustificati da necessità di pubblica istruzione-~~

~~Art. 47)~~ Non é permesso rotolare per le vie botti, molli, cerchi di ferro e simili-Il trasporto di lastre, verghe e spranghe di ferro e simili deve farsi in modo da attutirne il frastuono e da evitare i danni e pericoli-

Art. 48-Senza speciale ed esplicito permesso dell'Autorità di P.S. e Municipio é proibito il suono delle campane dopo unora dal cadere della notte sino al levare del sole e farne abuso in qualunque ora del giorno- Le campane a morto anziché a distesa dovranno suonare a lenti rintocchi-

Art. 49- Per eseguire cerimonie religiose fuori dei luoghi a ciò destinati il preavviso prescritto dalla legge di P.S. deve essere dato nello stesso termine all'Autorità ~~giudicaria~~ municipale perché possa predisporre un adeguato servizio di vigilanza -

Art. 50 Nessuno può senza il permesso dell'Autorità di P.S. lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare arcostati con fiamme ed in generale provocare esplosioni ed accensioni pericolosi e incomodi nei luoghi abitati e nelle loro vicinanze-E' vietato in modo assoluto sparare mortaretti, petriere e simili-E' proibito praticare e fare esplodere mine in vicinanza dello abitato senza averne preventivamente fatta dichiarazione al Podestà ed ottenuta autorizzazione scritta-

Art. 51- E' vietato scaricare fucili e qualunque altra arma da fuoco entro l'abitato- Chi percorre con tali armi le vie della città deve portarle scariche-

Art. 52- Non si può per qualsiasi motivo accendere in strade od altri luoghi pubblici o sui tetti, logge e finestre delle case fuochi di qualunque sorta E' vietato di gettare fiammiferi accesi sulla pubblica via-

Art. 53- Coloro che per l'esercizio del loro mestiere ed altra causa debbono valersi del fuoco e di materie incandescenti o di odori acri e mordenti debbono lavorare nell'interno delle proprie officine o case in modo che le faville e i vapori non possono propagarsi allo esterno-

Art. 54- La fabbricazione ed il deposito in città degli apparecchi per fuochi di artificio possono essere permessi dal Podestà con autorizzazione scritta in seguito alla relativa domanda qualora rispondano alle prescrizioni stabilite dal T.U. della legge di P.S. 18/6/1931 N 775-

Art. 55) Il petrolio ed altri liquidi infiammabili non possono trasportarsi nei depositi se non dentro recipienti chiusi ermeticamente- Tali depositi possono rispondere alle condizioni di sicurezza prescritti-

Art. 56- Nessuno può esercitare la vendita di liquidi infiammabili e tenerli in deposito a scopo industriale in magazzini siti nello interno del comune senza essere munito di regolare licenza rilasciata dall'Autorità Municipale-

Art. 57) Le licenze di cui agli art. precedenti vengono rilasciate previa visita e parere favorevole del tecnico comunale e sono valide solamente per i locali in essa indicati ed hanno la durata di un anno a decorrere dal giorno del rilascio-

Art. 58- Per tenere un deposito di fieno, paglia, carbone, legna da ardere ed altre materie di facile combustione nel centro abitato in quantità superiore a Kg. 150, sia che si voglia o ~~meno~~ meno farne commercio occorre regolare licenza di cui all'art. precedente- Ad illuminare i depositi di materie infiammabili e combustibili dovrà farsi uso della cosiddetta lanterna cieca o lampada di sicurezza- E' assolutamente vietato di accendere fuochi in qualsiasi proporzione nei locali di deposito anzidetti o nelle immediate adiacenze-

Art. 59- E' vietato a chiunque di immettere fumo od altre esalazioni immonde nelle vie e piazze pubbliche ed altri luoghi aperti al pubblico- Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso di fuoco sia a legna che a carbone di qualunque sorta, deve essere provveduto di canali e camini di immissione e di condizone del fumo per darvi sfogo sopra ai tetti dell'edificio in cui è situato, e ove a questi tetti siano vicini case ed altri edifici destinati ad abitazione con finestre verso detti canali le bocche di questi devono ~~fermarsi~~ fermarsi distante da dette finestre metri tre almeno e raggiungere a giudizio dell'Uff. Sanitario una adeguata altezza al disopra del livello dell'architrave delle finestre quando per peculiari condizioni locali, il fumo proveniente venga abitualmente spinto verso le finestre stesse-

Se si tratta di ~~successive~~ canali per fumo derivanti da forni e fabbrici dovranno essere condotti ad altezza tale che superino almeno di un metro il tetto più elevato della casa e dei edifici industriali a venti metri intorno. E se ad onta di queste cautele riuscissero tuttavia le esalazioni di grave incomodo agli abitanti, potrà l'ammin. Comunale nello interesse del pubblico, prescrivere quelle maggiori cautele e distanze che fossero dal caso. Nessuno potrà nei muri comuni costruire forni se non alla distanza di centimetri cinquanta.

Art. 60- Non potrà avvenire l'impianto di forni, fucine e fornaci senza regolare licenza scritta rilasciata dal Podestà dopo inteso il parere dell'Ufficio tecnico comunale e di igiene i quali potranno proporre le prescrizioni per l'impianto e per l'esercizio di tali fabbriche.

Art. 61- Le fornaci (carcere) per la cottura dei laterizi, della calce e del gesso non possono essere impiantati se non fuori l'abitato ad una distanza almeno di metri 500 e a metri 50 dalla strada retabile pubblica.

Art. 62- In caso d'incendio ogni città dino che ne abbia conoscenza è obbligato avvertire gli agenti municipali, i muratori, i falegnami ed in genere tutte le persone la cui opera può essere necessaria ed utile, potranno essere costretti a prestarla. -In generale nessuna potrà in simili casi rifiutarsi a prestare l'opera propria e mettere a disposizione dell'autorità tutti i mezzi di cui potrà disporre e che siano atti a contribuire alla estinzione dell'incendio.

Art. 63- Tutti coloro che sono addetti all'opera di spegnimento possono occorrendo introdursi nelle case e salire sui tetti vicini ed i rispettivi proprietari ed inquilini non possono impedirlo.

Art. 64- I proprietari di terreni scoperti posti entro l'abitato hanno l'obbligo di cingerli con muri e calce alti non meno di metri due e con ringhiera di ferro.

Art. 65- Le bocche delle cisterne e dei pozzi posti entro l'abitato debbono essere chiusi con volte in struttura muraria.

Art. 66- Le sotterranei, cave di pietra a fior di terra e simili debbono essere ricolmati interamente se non sono più adibiti all'uso in caso diverso debbono essere circondati da muri a calce alti non meno di M. 2.

Art. 67- I proprietari di edifici minaccianti rovine sono tenuti a farli subito puntellare e riparare o demolire in quel termine che sarà loro segnalato dal municipio-Le zone pericolanti devono essere inoltre circondate da steccati in modo da garantire la pubblica incolumità-Non ottemperando alla intimazione municipale il lavoro sarà eseguito d'ufficio a carico del proprietario-

Art. 68- Nei casi di regolare concessione del Municipio e dell'A.A.SS. di occupazione temporanea di una parte dell'area pubblica, come pure nel caso di costruzione e riparazioni di strade, lo spazio occupato dal materiale ed intercettato per i lavori di costruzione dovrà chiudersi con steccato e durante la notte dovranno accendersi, in ognuna delle estremità a cura e spese dei proprietari e costruttore uno o più lumi chiusi in lanterne con cristallo rosso per servire da indicazione ai passanti-La concessione di cui sopra non potrà in verun caso essere accordata a quei proprietari di edifici in costruzione i quali abbiano recinti, cortili propri in cui depositare il materiale-

Art. 69) Non si possono tenere sui parapetti delle terrazze, dei poggioli delle finestre, sulle mensole, nicchie, né in altre parti esterne di case edifici e muri prospicienti in luoghi aperti al pubblico, statue, stemmi, aste, insegne, artipensili, casse, vasi, ed altri oggetti pesanti, se non siano trattenuti ed assicurati in modo che resti impossibile la caduta accidentale dei medesimi e di alcune delle loro parti-

Art. 70) Quando si eseguono i lavori di scalpellatura nelle pubbliche vie il tratto di suolo circostante il medesimo deve essere circoscritto da paraventi mobili in legno in modo da impedire che le schegge colpiscono i passanti e danneggiare le vetrate ecc.

Art. 71) E' vietato ovunque lanciare sassi ed altri oggetti qualsiasi

Art. 72) Nessuno può lasciare sulla via in modo che altri possa impadronirsi strumenti del proprio mestiere che potrebbero servire come arma da offesa-

Art. 73) Le navi, le antenne, le aste metalliche e simili oggetti eccedenti la lunghezza di metri quattro, quando non siano caricati sui carri nei modi che saranno prescritti volta per volta dall'autorità comunale per garantire la sicurezza pubblica, dovranno essere portati da luogo a luogo da non meno di due uomini che li sostengano da entrambi le estremità

Art. 74- Nessuno potrà tenere presso di sé animali che in qualsiasi modo rechino disturbo e danno ai vicini e specialmente cani che con i latrati ed ululati disturbano la quiete del vicinato-

Art. 75) E' vietato di tenere abitualmente e senza le necessarie precauzioni ed altre, bestie da soma e da tiro, legati o a mano sulle porte delle stalle, rimesse o botteghe da maniscalchi e lungo i muri o in qualunque altra località dello esterno che fronteggia il suolo pubblico-

Art. 76 allo scopo di prevenire ogni disgrazia ed ogni impedimento di circolazione nelle vie si prescrive:

- I) Nessuna vettura tirata da bestie neanche momentaneamente può essere affidata a persona incapace per età, per esperienza, per debolezza o per altro motivo di reggerla e condurla senza pericolo-
- 2) E' proibito di gareggiare di velocità con veicoli di qualunque sorta od anche con bestie libere, ed è proibito di lanciare alla corsa le bestie attaccate ai veicoli o cavalcature-

3) I conduttori di carri e carretti a due ruote tirati da animali, percorrendo le vie interne della città" debbono camminare a piedi accanto al timone-

4) E' severamente proibito di lasciare, anche per un breve istante senza conduttore a guardia, le bestie attaccate ai veicoli-

5) Mezz'ora dopo il tramonto del sole non potrà transitare né trattenersi sulla via, anche per il caso di dovere attaccare o staccare le bestie a alcun veicolo che non sia munito del fanale prescritto acceso e ciò' fino a mezz'ora prima del sorgere del sole-

Art. 77 I proprietari e detentori di cani o di altri animali che mostrano sospetto di rabbia debbono farne immediata denuncia all'ufficio di igiene Qualunque animale riconosciuto ~~malato di rabbia~~ affetto di rabbia

sarà immediatamente ucciso o per la carogna sarà usato quel trattamento che disporrà l'uff. Sanitario-La stalla o la località ove trovavasi l'animale sarà disinfettata a cura dell'ufficio di igiene ed a spese del proprietario o detentore dell'animale arrabbiato-

Art. 78-I cani ed i gatti che pur non presentando sintomi evidenti di rabbia, abbiano morsicato persone o animali saranno tenuti almeno 15 giorni in osservazione nel canile municipale a spese del proprietario, ovvero se lo crederà opportuno l'Uff. Sanitario, presso il loro detentore che ne sarà responsabile e sotto la sorveglianza sanitaria municipale-

Art. 79) Gli animali morsicati da altro animale rabbioso o sospetto e rimasto ignoto saranno, secondo quanto disporrà l'Uff. Sanitario, uccisi, ovvero dovranno rimanere isolati nei locali municipali o presso i detentori per un periodo di mesi quattro per i cani ed i gatti, e sei per gli equini ed i bovini potranno a giudizio del veterinario comunale adoperarsi per il lavoro, però' dovranno essere posti in condizione di non

potere mordere-Resta assolutamente vietato il mungere o tanto meno usare il latte di qualunque animale lattifero durante il periodo di osservazione-Per gli animali tenuti in osservazione in uno stabulario municipale il proprietario potrà pagar anticipatamente e per una quindicina la retta di mantenimento e di custodia che sarà caso per caso stabilita dall'autorità comunale- In caso di mancato pagamento l'animale

sarà abbattuto senza che il proprietario possa nulla pretendere-Trascorso favorevolmente il periodo di osservazione di cui all'art. precedente gli animali da macello potranno essere abbattuti e la loro carne utilizzata per l'alimentazione. Gli stessi animali potranno a giudizio del veterinario comunale essere macellati nei primi sette giorni susseguenti alla morsicatura e in tal caso sarà esportata e distrutta la sola parte lesa della morsicatura stessa-

Art.80) I cani sforniti di museruola e di medaglietta segna tassa se trovati vaganti per la città e sue adia conze e tenuti nelle botteghe, nei pubblici ritrovi, in qualunque luogo aperto al pubblico o portati sui veicoli e legati ai medesimi non condotti a guinzaglio, saranno accalappiati ed a carico dei proprietari sarà elevata contravvenzione- La museruola per i cani dovrà essere fatta in guisa da togliere assolutamente ai medesimi la possibilità di mordere-

Art.81 Se entro il termine di 48 ore i proprietari degli animali sequestrati non si presentino per riscattarli pagando la ammenda che per i cani è uguale all'ammontare della tassa e rimborsando la spesa sostenuta dal municipio questi ha facoltà di fare uccidere o vendere gli animali rifacendosi con l'introito di ogni sua avere per qualsiasi titolo-

Art.82 E' proibito impedire agli accalappiatori l'esercizio delle loro funzioni, di favorir la fuga degli animali che stessero per sequestrare- Contro coloro che si renderanno responsabili di tali infrazioni sarà proceduto a norme di legge-

TITOLO 2° CIRCOLAZIONE CAPO I

CIRCOLAZIONE PEDONI VEICOLI OD ANIMALI

Art.83- I pedoni devono tenere la propria sinistra, circolare sui marciapiedi sulle banchine e sugli altri spazi loro riservati-dove mancano camminare sul margine della via in modo da causare il minimo ingombro possibile-Non possono sostare sulle carreggiate, agli angoli delle vie ove si svolge un intenso movimento cioè sui marciapiedi in aggruppamento tal da ostacolare la libera circolazione-Nella piazza Umberto I debbono sostare solamente sulle sole banchine sopra elevate- E' loro vietato di attraversare sfilate di truppe e di scolari, processioni e cortesi e di disturbare in qualsiasi modo il loro inquadramento e andamento- E' vietato aggrarsi prarsi allo esterno di qualsiasi veicolo-

Art.84- Sui marciapiedi non è permesso il transito di animali da tiro della soma, di veicoli di ogni genere anche se tirati a mano, pedoni portanti oggetti voluminosi o sudici e comunque capaci di sporcare i passanti- Sono tollerati solamente le carrozzelle a mani per bambini e per infermi-

Art. 85- Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da sella, da soma, in tutte le vie e dove ne è permessa la circolazione, devono tenere costantemente il lato destro- Il conducente che vuole attraversare altri veicoli o animali, previa la segnalazione prescritta deve portarsi a sinistra del veicolo da oltrepassare, riportarsi a destra appena gli è possibile senza pericolo del veicolo sorpassante- Tale manovra però non è consentita nelle curve strette o quando non è libera la visuale per un tratto sufficiente-

Art. 86- Nei casi di incombere del suolo per guaste dei veicoli o caduta del carico, il conducente deve subito provvedere a rendere libera la circolazione e procedere immediatamente dopo allo sgombrare dello impedimento-

Art. 87- Nelle interne delle a bitate i veicoli devono procedere a velocità moderata, rallentare ed occorrendo fermarsi quando riesse malagevole

l'incrocio con gli altri, quando i pedoni tardino a scendersi, quando gli animali che si trovino sulla strada diano segno a spavento, quando i veicoli rallentino la velocità, se devono cambiare direzione o fermarsi, lo ~~marcano~~ segnalano agli altri che li seguono con la mano o con altre dispositivi-

Devono procedere a passo di uomo in caso di cambiamento di direzione nelle vie strette e a forte pendenza, nelle piazze e vie che siano insolitamente affollate per ragioni di feste, mercati ecc. davanti agli edifici scolastici, e dovunque vi sia agglomeramento di persone, veicoli, squadre di scolari, processioni e cortei, ~~affittando o occupando~~

~~Art.~~ Art. 88- I veicoli non possono attraversare sfilate di truppe ~~marce~~ e sono obbligati a fermarsi quando per la lunghezza della via non è possibile fiancheggiarli senza guastare il loro inquadramento-

Art. 89 Nelle biforcazioni o incroci di vie, ogni conducente deve dare la precedenza ai veicoli od animali che giungano dalla sua destra, richiamando l'attenzione degli altri conducenti col suono della tromba o, con altro dispositivo-

Art. 90- I carri, gli animali da soma, gli autocarri pesanti non possono percorrere il corso Vittorio Emanuele e le Piazze Dante e Umberto I° Eccezionalmente è consentito ai suddetti veicoli di transitare per il Corso Vittorio Emanuele dall'imbecco del paese (ponte Spirito Santo) fino alla piazza XX settembre, ove a rinviti dovranno ~~xxxixxxx~~ girare per la via di circosollazione) Le motociclette e le biciclette possono percorrere il Corso Vittorio Emanuele e le Piazze Dante, Umberto I°

20 settembre, solamente per ragioni di transito- la circolazione dei veicoli resta vietata nelle ore in cui si svolgono feste, processioni, concerti musicali ed in tutte quelle occasioni in cui si verifichi un

inconsueto affollamento sul Corso Vittorio Emanuele-Le superiori limi-

tazioni di transito potranno essere modificate con ordinanza del podestà
 Art.91-Sulle pubbliche strade di nuova costruzione, fino a quando non sarà a giudizio del Podestà riconosciuto il perfetto consolidamento del sedime e la completa sistemazione, mediante cartello indicatore, sarà vietato il passaggio di carri, alle automobili ed in genere a tutti quei veicoli che possono danneggiare la massicciata ed il consolidamento-

Art.92-Il servizio dei trasporti fane/bri é disciplinato da speciale regolamento; tuttavia é proibito alle vetture destinate a tali trasporti di circolare oltre il tempo necessario per l'esecuzione del loro servizio, anche a vuoto debbono procedere a passo di uomo-

DISPOSIZIONI COMUNI AI VEICOLI

Art.93 Nel centro abitato non é consentito far circolare piu' veicoli salvo il caso di rimorchio di una sola vettura per sopravvenuto guasto e lungo il tratto piu' breve per raggiungere la rimessa e l'officina-

Art.94- Tutti i veicoli a mano o a trazione animale appartenenti a persone residenti nel Comune di Grammichele dovranno essere iscritti in apposito registro matricolare, tenuto dall'Ufficio di P.U. e dovranno portare sul lato sinistro e sterzo in punto ben visibile una targa metallica con l'indicazione a chiare lettere del numero progressivo corrispondente a quello del registro di immatricolazione, il nome e cognome del proprietario, il comune di residenza-

I veicoli destinati al trasporto merci, porteranno altresì sulla medesima targa l'indicazione del peso a vuoto e della portata; quest'ultima indicazione, per i veicoli a trazione meccanica sarà segnata su distinta targa. Le targhe sudette da bollo a secco del comune saranno rilasciate, previo pagamento dall'Ufficio di P.U. in seguito a verifica del peso-

Art.95- Tutti i veicoli con qualsiasi sistema di trazione aventi velocità non superiore ai chilometri 15 all'ora con ruote non rivestite di gomma o altra sostanza elastica, devono portare i cerchioni nelle dimensioni previste dagli art. 43 e 44 del R D 2/12/1928 N. 3179-

Art.96-Il peso complessivo dei singoli veicoli costituito dal loro peso e dal carico non può eccedere otto quintali per quelli a due ruote e 15 per quelli a quattro ed a sei ruote. Per i veicoli che eccedono il peso di cui sopra occorre speciale autorizzazione dall'Ente a cui appartiene la strada che deve essere percorsa, che prescriverà all'uopo le necessarie cautele e l'itinerario da seguire. Tuttavia ogni veicolo non può trasportare un peso maggiore di quello indicato nella targa-

Art.97- Nessuno potrà stabilire un servizio da piazza con carrozze e autoveicoli senza averne ottenuto la regolare licenza dal Podestà che sarà rilasciata soltanto a quelle persone di cui sia provata

la buona volontà, l'idoneità, ed abbiano adeguati mezzi finanziari per condurre l'esercizio—Tele licenza é anche prescritta per i carrettieri che eseguono servizio di trasporto per conto di terzi—L'autorità Municipale potrà limitare il numero delle licenze per tale esercizio—

Art. 98—Le carrozze destinate al servizio pubblico saranno contrassegnate da una targa metallica apposta sulla parete sinistra portante il numero d'iscrizione nel registro matricolare, precedute dalla lettera G.M. che sarà ripetuto sulla parete destra e nella parte posteriore—

Le vetture automobili saranno fornite di una targa con la leggenda "servizio pubblico" collocata in modo evidente nella parte anteriore del veicolo e nella parte posteriore porteranno il numero di immatricolazione rilasciata dall'ufficio municipale di P.U. con la leggenda "servizio pubblico"

Art. 99—Nessun veicolo a trazione animale può essere destinato a servizio pubblico se non abbia o requisiti di solidità, comodità ed estetica, riconosciuti dal Podestà intesi il Veterinario comunale ed il Comandante delle Guardie Municipali—L'esame si estende alle condizioni fisiche mansuetudini dei cavalli e alla solidità e decenza dei finimenti—

Art. 100—I concessionari di veicoli di altri comuni non possono stazionare nei luoghi di posteggio delle vetture pubbliche né prestare servizio da piazza—

Art. 101—I conducenti debbono essere sempre essere muniti della licenza oltre della patente se trattasi di automobili, e dovranno esibirla ad ogni richiesta degli agenti—

Art. 102—E' vietato ai conducenti di vetture pubbliche:

1) Di invitare con voce e cenni i passeggeri a servirsi delle loro vetture—

2) Al cocchiere usare la frusta in modo fastidioso e pericoloso—

3) Di ammettere altre persone sulla vettura senza il gradimento e consenso del passeggero che l'ha noleggiata—

4) Far salire sulla vettura un numero di persone adulte, maggiore di quello per cui fu dichiarata capace, e impedire che sia raggiunto tale numero limite—

Art. 103—Ogni conducente in servizio per vetture pubbliche deve indossare abito decente ed essere pulito nella persona—

Art. 104—I proprietari delle vetture private devono tenere applicata alla medesima la targhetta fornita dall'ufficio tasse municipali, comprovante l'avvenuto pagamento della relativa tassa per l'anno in corso—

Art. 105—Per quanto interessa la pulizia ~~stradale~~ circolazione stradale non contemplate dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del R.D.L. 2/12/1928 N 3179 e del R.D.L. 18/11/1928 N 2247—Ogni altra disposizione del presente regolamento che sia in contrasto con le norme dei sanzionati R.D.L. perderà ogni efficacia con l'applicazione di quest'ultima—

TITOLO 3°. INDUSTRIA COMMERCIO ED ANNONA=

CAPO I°. DISPOSIZIONI GENERALI

===== CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI =====

ART. 106- NON è consentito l'esercizio del commercio di vendita al pubblico senza avere richiesta ed ottenuta la relativa licenza in conformità alle leggi vigenti-Il trasferimento di esercizio deve essere autorizzato dalla prescritta commissione-Per il commercio di vendita di generi alimentari e commestibili e per l'esercizio di ristorante, caffè, dolceria, bar ed affini, la licenza è subordinata all'accertamento di quanto è prescritto nel presente regolamento ed in quello d'igiene e di annona-

Art. 107- In tutti gli esercizi sottoposti alla speciale licenza di cui agli artt. precedenti dovranno esservi le seguenti prescrizioni:

- 1) L'esercente deve tenere contegno corretto con il pubblico-
- 2) Non può rifiutare la vendita delle cose richieste anche se in piccola quantità-
- 3) Non può ~~esercitare~~ ^{esercitare} generi diversi da quelli specificati nella licenza né tenere sfornito l'esercizio degli altri che vi sono compresi, né venderne fuori del locale indicato nella licenza-
- 4) Su ogni e ingola merce posta in vendita deve tenere affisso un cartellino, che indichi il prezzo, sulle carni, farine, pasta, pane, caffè, latte, burro, olio, formaggi, vino, aceto, zucchero, dovrà inoltre dichiararsi nel medesimo cartellino la qualità, se genuino o composto con surrogati ed in questo ultimo caso indicarsi gli elementi che la compongono-
- 5) Le bilance, pesi e misure, devono essere regolarmente bollati dall'Ufficio metrico e tenuti costantemente puliti in luogo visibile ai compratori in modo da potere controllare il peso e la misura dei generi acquistati- Le merci devono essere pesate al netto e quando sia necessario per qualità delle stesse l'uso della carta, questa dovrà essere liscia, pulita, esente da tinte nocive e di peso non superiore ad un grammo per ogni decimetro quadrato. L'uso dei sacchetti non è consentito se non a richiesta dell'acquirente-

Art. 109- È vietato mettere innanzi le botteghe tende con aste fisse e conficcate a terra- Le tende ed altri mobili devono essere sempre elevati metri due dal suolo e le aste situate orizzontalmente non devono oltrepassare la linea del marciapiede- In caso di pioggia le tende non possono rimanere spiegate-

Art. 110- È proibito in tutti gli esercizi pubblici, tenere cani ed altri animali-

Art. 111) Le licenze saranno registrate per numero progressivo per ogni commercio- Detto numero dovrà essere notato sulla insegna-

II CAPO II° A N N O N A

Art. 112- I locali per gli esercizi di generi alimentari debbono rispondere alle seguenti condizioni da accertarsi mediante visita dell'Ufficio sanitario salvo gli spacci di carne che saranno soggetti alla visita del veterinario comunale-

- 1) Essere i locali convenientemente vasti, ben ventilati ~~ed illuminati~~ ed illuminati-
 2) Avere pavimenti coperti da mattonelle di cemento o altra copertura continua impermeabile e facilmente lavabili, le pareti bene intonacate e inalbate, le volte in muratura e le soffitte non di legno comune o graticci-
 3) Non devono comunicare con i locali di abitazione-

4) Non devono contenere né cessi né lavapiatti- 5) I banchi, gli scaffali, il mobilio ed altro oggetto che venga a contatto con i generi alimentari devono essere tenuti scrupolosamente puliti- 6) Devono ottemperare inoltre a tutte quelle altre disposizioni che emanerà di volta in volta l'Ufficio d'igiene municipale-

Art. II3) È proibito negli esercizi di generi alimentari vendere o tenere sostanze o oggetti che possono alterare la qualità degli alimenti e renderli nocivi, come petrolio, carbone ecc.-----

Art. II4- Tutti gli ambienti comunicanti con i negozi di generi alimentari s'intendono annessi agli esercizi medesimi e quindi sono accessibili agli agenti-

Art. II5- Escono in contravvenzione quei rivenditori che vengono trovati in possesso di generi alimentari conservati nel retro bottega o, comunque nascosti-

Art. II6- Tutti i generi alimentari devono essere custoditi in vetrine o con ripari adatti a proteggerli dalla ~~mosca~~ mosche e altri insetti, quelli che facilmente possono sporcarsi devono essere tenuti sui banchi di vetro ed in appositi scaffali in modo da evitare il contatto con gli avventori-

Art. II7- Il cambiamento dei gestori dei suddetti esercizi può consentirsi dietro domanda diretta al Podestà-

Art. II8- Nelle fabbriche di pane e di pasta è vietato tenere in semplice deposito tipo di sfarinati di qualità inferiore a quelli consentiti per la confezione delle diverse qualità di pane e di pasta stabilite-

Gli sfarinati di qualità inferiore trovati in detta fabbrica saranno sequestrati con le modalità stabilite dall'ufficiale sanitario- I fabbricanti di pane di qualunque tipo devono imprimere sui pani stessi il segno di fabbrica comunicato al comune- Il trasporto del pane alle rivendite o al domicilio deve eseguirsi dentro apposite ceste igienicamente adatte allo scopo-

Art. II9- Sugli usci esterni degli spacci di carne deve essere apposta insegna indicante la specie e categoria di carne che si smercia- I locali devono avere apertura di riflusso e la porta che dà sulla strada deve essere munita di cancello- Le pareti fino all'altezza di metri due devono essere rivestite di marmo o di piastrelli a smalto- I locali devono essere forniti di acqua abbondante per il lavaggio ed un condotto smaltito per le acque luride; i banchi e i tavoli devono essere ricoperti da lastre di marmo- Non possono essere ammessi allo spaccio di carni macellate persone affette da malattie trasmissibili- Le persone addette ai tagli ed alla vendita delle carni devono indossare un camice bianco pulito- Il pavimento, le pareti, gli attrezzi, devono giornalmente lavarsi abbon-

temente-Le carni macellate non devono tenersi appesi fuori della bottega-
 Art. 120- I macellai sono obbligati a macellare il numero di animali abbisognevola al pubblico consumo-Le carni macellate esposte in vendita devono portare le placche metalliche ed i contrassegni sanitari che saranno apposte sotto la vigilanza del veterinario comunale per indicarne la specie e la categoria, in ottemperanza al R. D. L. 26/9/1930 N 1458 -
 Art. 121) La carne bovina deve essere esposta in vendita ben sezionata e fornita al pubblico nei vari tagli richiesti-Il grasso della carne mista non può essere più di grammi 125 su ogni chilogrammo-Il grasso della rognonata non può essere data per giunta-Il taglio "netto" non deve contenere osso, pellicola o grasso-La vendita della carne in genere non può cominciare prima delle ore 6 del giorno successivo a quello della macellazione, salvo speciale ordinanza in proposito-

Art. 122-Il trasporto delle carni al macello ai locali di spaccio deve essere fatta sull'apposito carro foderato internamente di lamiera zincata verniciata esternamente e con chiusura ermetica-
 Art. 123- La vendita del pesce può effettuarsi solamente nei locali a ciò adibiti (pescheria) ed è sottoposto a vigilanza degli uff. sanitari del comune-

Art. 124-Nessuno può chiudere per qualsiasi ragione il proprio esercizio di generi alimentari, senza prima averne fatto regolare dichiarazione al Municipio-La dichiarazione per la chiusura delle rivendite di commestibili e bevande deve essere fatta almeno otto giorni prima-Questo termine si estende a giorni 15 per la vendita del pane, della pasta e delle carni e per l'esercizio della mulitura-

Art. 125- Negli spacci di generi alimentari gli agenti municipali hanno diritto di verificare i generi posti in vendita ed il dovere di sequestrare le derrate che fossero guaste o comunque insalubri-

Art. 126- Qualunque abuso o frode a danno dei compratori sia nella qualità che nella quantità dei generi venduti dà luogo a confisca degli stessi e al procedimento a termine della legge C. e P. senza pregiudizio delle maggiori sanzioni penali-

Art. 127-Nessuno può esercitare il mestiere di venditore ambulante senza avere ottenuto la speciale tessera rilasciata dall'ufficio di polizia municipale previa domanda al podestà corredata:

a) della licenza di commercio-b) del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge di P. S. 18/6/1931-c) di due fotografie-d) di un certificato dell'ufficio sanitario il quale dichiara essere il richiedente immune da malattie trasmissibili-

La tessera non può essere concessa a colui il quale abbia altri cespiti di entrata e non dia affidamento per la sua condotta morale civile e politica-

Art. 128 Non è permesso ai venditori ambulanti di disturbare la quiete pubblica con clamori e schiamazzi-

Art. 129 I venditori ambulanti di commestibili devono tenere i medesimi ben riparati dalla polvere e dalle mosche e coperti con tela bianca e con fitto velo-

TITOLO IV TEATRI E SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 130-Oltre quanto è previsto nella legge e regol. di P.S. non è consentito aprire un teatro, qualunque cinematografo e altro ritrovo destinato a pubblici spettacoli, sia in locali chiusi che allo aperto senza darne dichiarazione all'ufficio municipale di P.U.

Art. 131-Nei sudetti locali è proibito sputare, schiamazzare, battere bastoni sul pavimento, rimuovere sedie e in qualsiasi modo rannareggiare re concomparsa=mente-

Art. 132-Gli agenti municipali hanno il diritto di accertare, se vengono ammessi in numero superiore spettatori, ed ingiungere il necessario sfollamento-

Art. 133-In detto locale deve darsi libero accesso agli agenti municipali delegati a presta rvi s ervizio-

TITOLO V-DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI-

Art. 134-

Per le licenze, autorizzazioni, permessi dell'autorità municipale di cui nel presente regolamento sono in quanto applicabili le disposizioni di polizia di cui agli art. 8 e seguenti del capo 3° Tit. I° Del vigente T.U. legge di P. S. 18/6/1937-L'autorità comunale ha altresì il diritto di sospendere e revocare in qualunque momento nel caso di ripetute gravi infrazioni alla legge dei regolamenti comunali-, di cattiva condotta morale e politica nel concessionario ; e qualora il detto concessionario abbia ceduto ad altri la licenza-

Art. 135 -Tutte le licenze per e servizio, ed oltre le concessioni e le a uto-
rizzazioni, i permessi e simili debbono ritenersi di natura temporanea e re-
vocabili a discrezione dell'autorità comunale-Nessuno indennizzo è dovuto
quando per misure discrezionali della autorità municipale dette concessioni
vengono ritirate-

Art. 136- Le constatazioni di ogni contravvenzione salvo le sanzioni incorse
importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dell'atto abusivo
di procedere al ripristino delle cose; se trattasi di atti compiuti senza
l'autorizzazione dell'autorità e altrimenti contrarie alle sue disposizioni
ovvero a lla esecuzione dell'opera e a l compimento dell'atto che sia stato
emesso in ogni caso quando alcuno non ottemperi ad una determinata ingiunzione
fatta dall'autorità comunale a norma delle leggi, e dei regolamenti, il co-
mune, nel caso che l'atto abusivo produca ingombre sul suolo pubblico o
pericolo alle persone può ordinare l'esecuzione di Ufficio del provve di-
mento emanato, rimanendo a carico del contravventore oltre le pene incorse
le spese all'uopo sostenute-

Art. 137-le C.G.M.M. e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigi-
lare perché non si commettono infrazioni al presente regolamento-

quando si abbia sospetto di fragrante contravvenzione gli agenti sono autorizzati a visitare i locali in cui la contravvenzione si presume sia commessa, anche se trattasi di locali privati non costituenti per se domicilio domicilio di cittadino-Per le visite nei locali costituenti domicilio gli agenti si uniformeranno alle disposizioni del C.P.

Art.138- Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, come agli ordini dati dall'autorità comunale saranno regolate dalla legge C. e P. del R.D. 30.12.1923 N.2839 Art.70-71-72, nonché delle disposizioni contenute nel R.D.L. 23 Maggio 1924 N.867 circa la semplificazione della procedura di accertamento e composizione in via amministrativa delle contravvenzioni ai regolamenti comunali, senza pregiudizio delle altre pene comminate dal Codice penale e da altre leggi e regolamenti in vigore-

Art.139-Gli agenti municipali hanno facoltà di accompagnare i contravventori all'ufficio di P.U. al fine di accertare la loro identità personale qualora non si trovino in condizioni di esibire la carta d'identità-

Art.140- In tutti i casi in cui la contravvenzione viene elevata in virtù di disposizioni che obbligano a non fare determinati atti od opere il contravventore è obbligato non solamente a desistere dal farlo ma a rimuovere quanto eseguito- Nel caso di omissione di quanto era obbligato a fare deve puntualmente eseguire la sua obbligazione-

Art.141- In caso di inadempienza l'autorità comunale è in facoltà di provvedere di ufficio a spese degli interessati-

Art.142-L'infrazione alle disposizioni regolamentari a mezzo di cose mobili e semoventi, importa il diritto dallo agente che accerta la contravvenzione di sequestrarle, trasportarle e farle custodire a spese del contravventore- Il Podestà potrà far vendere gli oggetti sequestrati quando non possono essere conservati senza pericolo di deterioramento, ritenendo in deposito il prezzo ricavato in conto di quanto sarà dovuto al comune-

Art.143- Le cose e gli animali sequestrati ove il comune non possa provvedervi per custodirli direttamente saranno dati in consegna ad un custode scelto dal Podestà ed a carico dei contravventori-

Art.144- A norma dell'art.121 del R.D.L. 2/12/1928 N.3179 il provento delle conciliazioni, oblazioni ecc. è devoluto per intero all'A.A.SS. se trattasi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali compresa la traversa interna delle same-

Se trattasi invece di contravvenzione al menzionato R/D.L. accertato su strade non statali, il provento è devoluto per metà allo Stato e per metà al comune o alla provincia-

Art 145- Il Podestà si costituirà parte civile ogni volta lo riterrà necessario nei giudizi per contravvenzione al presente regolamento previa regolare deliberazione-

Art. 146- Il presente regolamento andrà in vigore 30 giorni dopo la prescritta pubblicazione all'Albo pretorio da eseguirsi dopo la sua approvazione-

Art. 147- Resta revocato il regolamento di polizia urbana del 22/5/1901 e tutte le successive aggiunte e modifiche che sia no incompatibili con le disposizioni del presente regolamento-

~~-----~~